

Intervento 4

Raccordi elettrodotti aereo/cavo a 132 kV alla nuova S.E. di Auronzo

Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi interferenti

PIANO TECNICO DELLE OPERE PARTE PRIMA

Appendice F

**RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
SULLE DISTANZE DI SICUREZZA DA ELETTRODOTTI**



BETTIOL ING. LINO SRL

Società di Ingegneria

Via G. Marconi n.7 - 31027 Spresiano (TV)
Tel. 0422 725958 - Fax. 0422 888155
E-mail: bettiolinglinosrl@legalmail.it



Storia delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Verificato
00	30/03/2018	Prima emissione	A. Baganzani	G. Bettiol

Storia delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione
00	30/03/2018	Prima emissione

Elaborato	Verificato	Approvato
	ING -REA_PRI NE	ING -REA_PRI NE

Sommario

1	PREMESSA.....	3
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
3	ELETTRODOTTO OGGETTO DI INDAGINE.....	6
3.1	Tracciato dell'elettrodotto.....	6
4	ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO CON OBBLIGHI DI DISTANZE DI SICUREZZA DAGLI ELETTRODOTTI.....	8
5	CONCLUSIONI.....	12
5.1	Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti	12
5.2	Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali non sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti	12
5.3	Attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti	13
5.4	Attività non pertinenti alla prevenzione incendi	13
5.5	Attività a rischio di incidente rilevante.....	13
	SCHEDE RIASSUNTIVE INTERFERENZE.....	15

1 PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di dimostrare il rispetto delle distanze di sicurezza tra la linea elettrica in alta tensione di Terna Spa in oggetto ed eventuali attività per cui è previsto il controllo dei Vigili del Fuoco o a rischio di incidente rilevante di cui al D. Lgs 334/1999, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. 7075 del 27 aprile 2010 "Rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 239".

In allegato si riporta inoltre la planimetria con l'individuazione di tutte le attività interferenti con la linea in oggetto (*DGCR14003BGL10106_00 - Plan.- Auronzo 132 kV*).

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **D. M. 31 luglio 1934:** "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi";
- **R. D. 6 maggio 1940, n. 635:** "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza";
- **Circolare 15 ottobre 1964, n. 99:** "Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale. Installazione e stoccaggio";
- **Circolare 10 febbraio 1969, n. 10:** "Distributori stradali di carburanti";
- **D. M. 24 novembre 1984:** "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- **D. I. 21 marzo 1988, n. 449:** "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne";
- **D. M. 13 ottobre 1994:** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg.";
- **D. M. 18 maggio 1995:** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche";
- **D. LGS 17 agosto 1999, n. 334:** " Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
- **D. M. 24 maggio 2002:** "Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione";
- **D. P. C. M. 8 luglio 2003:** "Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti";
- **D. M. 12 settembre 2003:** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto";
- **D. P. R. n. 340 del 24 ottobre 2003:** "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione";
- **D. M. 14 maggio 2004:** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³";
- **Legge 23 agosto 2004, n. 239:** "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

- **D. M. 31 agosto 2006:** "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione";
- **D. M. 16 aprile 2008:** "Regola tecnica per la progettazione costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- **D. M. 17 aprile 2008:** "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- **Decreto direttoriale 29 maggio 2008:** "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti";
- **Circolare 27 aprile 2010, n. 7075:** "Rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n.239";
- **D. P. R. n. 151 del 01 agosto 2011:** "Regolamento recante semplificazioni della disciplina prevenzione incendi".

3 ELETTRDOTTO OGGETTO DI INDAGINE

Il progetto prevede la realizzazione dei raccordi misti aereo/cavo dell'elettrodotto a 220 kV "Lienz - Soverzene" che rientra nel piano di riassetto della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) 220/132 kV nell'Alto Bellunese.

3.1 Tracciato dell'elettrodotto

L'intervento si sviluppa nel comune di Auronzo di Cadore nella provincia di Belluno e consta nella realizzazione dei raccordi aereo/cavo 132 kV delle seguenti lunghezze:

- 2.75 km di elettrodotto aereo 132 kV in doppia terna;
- 1.6 km di cavo interrato, di cui circa 0.7 km in parallelismo.

Si riporta in figura 1 l'estratto dalla CTR del Veneto in cui è indicato il tracciato della linea oggetto d'indagine.

Gli elettrodotti, pur non essendo soggetti ai controlli di prevenzione incendi perché non compresi nell'allegato I del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011, potrebbero interferire con attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco o a rischio di incidente rilevante di cui al D. Lgs. 334/1999.

Le attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco che devono essere a distanza di sicurezza dalle linee elettriche sono quelle indicate dalle norme riassunte nell'allegato 1 "*Elenco delle norme di prevenzione incendi che stabiliscono distanze di sicurezza da elettrodotti aerei*" della citata Circolare del Ministero dell'Interno del 27 aprile 2010, n. 7075.




Figura 1
Estratto dalla CTR con tracciato della linea 132 kV “Pelos – CP Campolongo/CP Ponte Malon” di progetto (in blu), esistente (in azzurro) e la linea in demolizione (in giallo).

4 ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO CON OBBLIGHI DI DISTANZE DI SICUREZZA DAGLI ELETTRODOTTI

Nel seguito si riporta una tabella redatta secondo il modello in allegato 2 "Dichiarazione a firma di professionista abilitato iscritto all'ordine (ingegnere, architetto, geometra o perito industriale) attestante il rispetto delle distanze di sicurezza dell'elettrodotto da elementi sensibili" della Circolare del Ministero dell'Interno del 27 aprile 2010, n. 7075 in cui sono indicate le attività per le quali sono prescritte, da norme di prevenzione incendi (recepite tramite ordinamenti legislativi), specifiche distanze di sicurezza da elettrodotti.

Attività soggetta al controllo dei VV.FF.	Normativa di riferimento	Distanza minima prescritta dalla norma o altre prescrizioni	Distanza dall'elettrodotto o rispetto di altre prescrizioni (m)
Deposito oli minerali.	D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i., artt. 28 e 29	Divieto di passaggio di linee elettriche <u>aeree</u> al di sopra di locali di travaso o detenzione di oli minerali, autorimesse, etc.	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di locali di travaso o detenzione di oli minerali, autorimesse, etc.
Depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato di capacità geometrica non superiore a 9 m ³ , in contenitori-distributori rimovibili, per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.	D.M. 12 settembre 2003	Distanza minima di elementi pericolosi dalla proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 6 m	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di depositi di gasolio per autotrazione a distanza inferiore di 6 m dalla proiezione verticale dei conduttori dell'elettrodotto in progetto.
Deposito GPL in serbatoi fissi di capacità > 5 m ³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg.	D.M. 13 ottobre 1994	Tra gli elementi pericolosi e linee elettriche <u>aeree</u> deve essere osservata una distanza in proiezione di 20 m per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV. Per tensioni superiori a 30 kV la distanza L, in metri, in funzione della tensione U, in KV, è data dalla formula: $L = 20 + 0,1 \times (U-30)$. Nella fascia di rispetto di metri $3 + 0,1 \times U$ dalla proiezione in piano delle linee elettriche con tensione oltre 1 kV, non devono sorgere fabbricati di alcun genere. Nel caso di linee <u>aeree</u> aventi tensione fino a 1 kV devono essere rispettate le distanze di protezione di cui al punto 4.4	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di depositi GPL in serbatoi fissi di capacità > 5 m ³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg.

<p>Depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m³, non adibiti ad uso commerciale.</p>	<p>D.M. 14 maggio 2004</p>	<p>Distanza dagli elementi pericolosi del deposito (serbatoio, punto di riempimento, gruppo multi valvole e tutti gli organi di intercettazione e controllo, con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar) della proiezione verticale di linee ad alta tensione: 15 m</p>	<p>Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di depositi GPL della richiamata tipologia a distanza inferiore a 15 m dalla proiezione verticale dei conduttori dell'elettrodotto in progetto.</p>
<p>Distributore stradale di carburante.</p>	<p>Circolare Min. Int. n. 10 del 10 febbraio 1969, par. 9.2</p>	<p>I punti di rifornimento (colonnine distributrici) ed i punti di travaso (pozzetto dei serbatoi interrati) non devono essere <u>sottostanti</u> a linee elettriche ad alta tensione e devono distare dalla proiezione orizzontale di queste non meno di 6 m.</p>	<p>Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di distributori stradali di carburante a distanza inferiore a 6 m dalla proiezione verticale dei conduttori della linea.</p>
<p>Distributore stradale di GPL.</p>	<p>D.P.R. n. 340 del 24 ottobre 2003</p>	<p>Distanza tra gli elementi pericolosi dell'impianto (serbatoi fissi, punto di riempimento, pompe adibite alla erogazione del GPL, pompa o compressore adibito al riempimento dei serbatoi fissi, apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione) e le linee elettriche <u>aeree</u>, con valori di tensione maggiore di 400 V efficaci per corrente alternata e 600 V per corrente continua: deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di 15 m.</p>	<p>Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di distributori stradali di GPL a distanza inferiore a 15 m dalla proiezione verticale dei conduttori della linea aerea.</p>
<p>Depositi di metano.</p>	<p>D.M. 24 novembre 1984</p>	<p>L'area occupata dai serbatoi fuori terra e quella circostante, definita dall'applicazione delle distanze di protezione previste, non deve essere attraversata da linee elettriche <u>aeree</u>; le linee elettriche con tensione superiore a 30 kV devono distare in pianta almeno 50 m e quelle con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV almeno 20 m dal perimetro della proiezione in pianta del serbatoio più vicino. [...] La distanza di sicurezza dalle linee elettriche <u>aeree</u>, misurata tra la proiezione della linea aerea più vicina ed il perimetro degli elementi sopra considerati, non deve essere inferiore a 15 m. I piazzali dell'impianto non devono essere comunque attraversati da linee elettriche <u>aeree</u> ad alta tensione.</p>	<p>Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di depositi di cui al D.M. 24 novembre 1984 a distanza inferiore a 50 m dalla proiezione verticale dei conduttori.</p>
<p>Opere e sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8.</p>	<p>Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 aprile 2008</p>	<p>3.4.1.6.3 Distanze di sicurezza - Le distanze di sicurezza devono essere conformi a quanto riportato dalle norme indicate al paragrafo 3.4.2</p>	<p>Dai sopralluoghi effettuati non è emersa la presenza di un tratto di rete di distribuzione del gas naturale con densità non superiore a 0,8.</p>

<p>Opere ed impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.</p>	<p>Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008</p>	<p>2.6 Distanze da linee elettriche. Tra condotte interrato ed i <u>sostegni</u> con i relativi dispersori per messa a terra delle linee elettriche devono essere rispettate le distanze minime fissate dal Decreto del Ministero dei LL.PP. 21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche.</p> <p>I punti di linea, gli impianti e le centrali di compressione non possono essere ubicati al di sotto di linee elettriche <u>aeree</u>.</p> <p>La distanza fra condotte aeree o apparati e di dispositivi fuori terra appartenenti a punti di linea e impianti, non può essere inferiore <u>all'altezza dei conduttori</u> sul terreno come da Decreto del Ministero dei LL.PP. 21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche.</p> <p>Gli sfiati degli eventuali dispositivi di scarico devono comunque essere posizionati ad almeno 20 m dalla proiezione verticale del conduttore più vicino. Per le linee elettriche con tensione di esercizio maggiore di 30 kV occorre verificare le eventuali interferenze elettromagnetiche sulla condotta, in modo da prevedere eventualmente l'esecuzione di opere di protezione a difesa di tensioni indotte.</p> <p>La distanza tra linee elettriche <u>interrate</u>, senza protezione meccanica, e condotte interrato, non drenate, non deve essere inferiore a 0,5 m sia nel caso di attraversamenti che di parallelismi. Tale distanza può essere eccezionalmente ridotta a 0,3 m quando venga interposto un elemento separatore non metallico (per esempio lastre di calcestruzzo o di materiale isolante rigido).</p> <p>Nel caso degli attraversamenti non si devono avere giunti sui cavi di energia a distanza inferiore ad un metro dal punto di incrocio a meno che non venga interposto un elemento separatore non metallico.</p> <p>Qualora le linee elettriche siano contenute in un manufatto di protezione valgono le prescrizioni del punto 2.7.</p> <p>Non devono mai essere disposti nello stesso manufatto di protezione cavi di energia e condotte per il trasporto del gas</p>	<p>Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Distributore stradale di gas naturale (metano).</p>	<p>D.M. 24 maggio 2002</p>	<p>Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche <u>aeree</u>, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 15 m. I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche <u>aeree</u> con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.</p>	<p>Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di distributori stradali di metano a distanza inferiore a 15 m dalla proiezione verticale dei conduttori della linea aerea.</p>
<p>Distributore stradale di idrogeno.</p>	<p>D.M. 31 agosto 2006</p>	<p>Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche <u>aeree</u>, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 30 m. I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche <u>aeree</u> con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.</p>	<p>Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di distributori stradali di idrogeno.</p>
<p>Deposito di soluzioni idroalcoliche.</p>	<p>D.M. 18 maggio 1995</p>	<p>Tra gli elementi pericolosi del deposito e la proiezione verticale di linee elettriche <u>aeree</u> devono essere osservate distanze non inferiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 m per tensioni superiori ad 1 kV e non superiori a 30 kV; - il valore dato dalla formula $L = 7 + 0,05 U$ ove L è espresso in metri e la tensione U è espressa in kV, per tensioni superiori a 30 kV. <p>Le linee <u>aeree</u> a tensione inferiore ad 1 kV devono osservare, dagli elementi pericolosi del deposito, le distanze di protezione (5 m).</p>	<p>Dall'applicazione della formula $L = 7 + 0,05xU$, dove U = tensione nominale linea, in kV si ricavano le seguenti distanze: 26 m (per elettrodotti a 380 kV). Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di depositi di soluzioni idroalcoliche a distanza inferiore a 26 m dalla proiezione verticale dei conduttori.</p>
<p>Sostanze esplosive.</p>	<p>Regolamento T.U.L.P.S.: Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635</p>	<p>Allegato B – Capitolo X: Sicurezza contro gli incendi - Sicurezza contro le scariche elettriche atmosferiche.</p> <p>Le cataste di proiettili devono essere poste a distanza non minore di 20 m da linee elettriche.</p>	<p>Dai sopralluoghi svolti non si evince la presenza, a distanza inferiore a 20 m, di luoghi di cui al R. D. 6 maggio 1940, n. 635.</p>

5 CONCLUSIONI

La presente relazione è stata redatta ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno del 27 aprile 2010, n. 7075.

Tale Circolare richiede che siano individuate le attività a rischio di incidente rilevante e le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco; per tali attività si dovranno poi verificare le eventuali distanze di sicurezza dalle linee elettriche imposte dalle normative di prevenzione incendi che sono elencate agli allegati 1 e 2 della medesima Circolare.

Tuttavia, la normativa attuale lascia aperta la possibilità che esistano anche attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, ma per le quali siano comunque da rispettare distanze da linee elettriche ai fini della prevenzione incendi, nonché attività soggette ai controlli, ma per le quali non sia necessario mantenere distanze dalle linee elettriche.

Nel primo caso è comunque necessario tenere le distanze imposte dalle norme, mentre nel secondo caso è opportuno conoscere la presenza di tali attività, in modo tale da prendere le dovute cautele durante la realizzazione della linea elettrica.

Dal punto di vista operativo, si è proceduto, a favore di sicurezza, verificando tutte le attività entro una fascia di territorio di 50 m per parte dall'elettrodotto, ovvero la massima distanza dalle linee elettriche prescritta dalle normative (relativa ai depositi di metano).

Di seguito si descrivono i risultati dell'indagine svolta.

5.1 Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti

Dai sopralluoghi effettuati in sito lungo il tracciato del nuovo elettrodotto in progetto non sono state individuate attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti.

5.2 Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali non sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti

Dai sopralluoghi effettuati in sito lungo il tracciato del nuovo elettrodotto in progetto è stato possibile individuare lungo la Strada Statale 52 Carnica la presenza di diverse segherie.

Secondo l'allegato I del DPR n. 151/2011 si tratta della seguente attività:

- *ATTIVITA' 37: stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5000 kg.*

È stato inoltre possibile individuare sempre lungo la medesima strada la presenza di una autofficina:

- *ATTIVITA' 53: officina per la riparazione di:*

- *Veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie di superficie coperta superiore a 330 m²;*
- *Materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m².*

Sempre dal sopralluogo effettuato, è stato possibile individuare, lungo la linea in esame, la presenza di una struttura turistico ricettiva (B&B):

- *ATTIVITA' 66: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenza turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi turistici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.*

Lungo la Strada Statale 52 Carnica è stata riscontrata, inoltre, la presenza di una discarica che può essere considerata appartenente alla seguente attività presente nell'allegato I del DPR n. 151/2011:

- *ATTIVITA' 44: Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.*

Pur essendo tutte attività soggette ai controlli, per gli esercizi precedentemente elencati non ci sono specifiche normative tecniche antincendio che impongano particolari distanze di sicurezza da elettrodotti.

5.3 Attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti

Dai sopralluoghi effettuati in sito lungo il tracciato del nuovo elettrodotto in progetto non sono state individuate attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti.

5.4 Attività non pertinenti alla prevenzione incendi

Dai sopralluoghi effettuati in sito lungo il tracciato del nuovo elettrodotto in progetto è stata rilevata la presenza di abitazioni che, però, non sono pertinenti alla prevenzione incendi. È stata inoltre individuata la presenza di un depuratore lungo la Strada Regionale 48 delle Dolomiti. Tale attività, però, non risultano pertinenti ai controlli di prevenzione incendi.


5.5 Attività a rischio di incidente rilevante

Dai sopralluoghi effettuati in sito lungo il tracciato del nuovo elettrodotto in progetto e dalla consultazione dell'*Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante* del Ministero dell'Ambiente, non sono state individuate attività a rischio di incidente rilevante.

Al termine dell'indagine si può concludere che le distanze di sicurezza dettate da norme di prevenzione incendi sono rispettate: si suggerisce tuttavia l'accortezza di osservare le prescrizioni per quanto riguarda le distanze dai metanodotti e, a favore di una maggiore sicurezza, anche le distanze che non sono imposte tassativamente ai fini della prevenzione incendi (ad esempio dalle reti di distribuzione del gas), nonché di tenere in considerazione la presenza di altre attività soggette ai controlli di prevenzioni incendi che non richiedono distanze di sicurezza da linee elettriche.

Inoltre si raccomanda di provvedere, prima dell'inizio dei lavori, di svolgere un'ulteriore indagine al fine di accertare eventuali variazioni dello stato dei luoghi.

Il tecnico
Dott. Ing. Giulia Bettiol




The image shows a blue circular professional stamp of the Ordine degli Ingegneri Provincia di Torino, with the text 'A 3188 Civile e Ambientale' and 'GIULIA BETTIOL' visible. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp and signature is a horizontal line.

SCHEDE RIASSUNTIVE INTERFERENZE

**Raccordi elettrodotti misti aereo/cavo 132 kV presso la S.E. di Auronzo
"Pelos - CP Campolongo/CP Ponte Malon"**

ESTRATTO PLANIMETRIA (DGCR14003BGL10106_00 - Plan.- Auronzo 132 kV)



DESCRIZIONE

PRESENZA DI AUTOFFICINA


Durante il sopralluogo in loco, è stata riscontrata la presenza lungo la Strada Statale 52 Carnica di una autofficina.

FOTO



**Raccordi elettrodotti misti aereo/cavo 132 kV presso la S.E. di Auronzo
"Pelos – CP Campolongo/CP Ponte Malon"**

ESTRATTO PLANIMETRIA (DGCR14003BGL10106_00 - Plan.- Auronzo 132 kV)



DESCRIZIONE

PRESENZA DI SEGHERIE


Durante il sopralluogo in loco, è stata riscontrata la presenza lungo la Strada Statale 52 Carnica di diverse segherie.

FOTO



**Raccordi elettrodotti misti aereo/cavo 132 kV presso la S.E. di Auronzo
"Pelos - CP Campolongo/CP Ponte Malon"**

ESTRATTO PLANIMETRIA (DGCR14003BGL10106_00 - Plan.- Auronzo 132 kV)



DESCRIZIONE

FOTO


PRESENZA DI BED&BREAKFAST

Durante il sopralluogo in loco, è stata riscontrata la presenza lungo la Strada Statale 52 Carnica di un bed & breakfast.



**Raccordi elettrodotti misti aereo/cavo 132 kV presso la S.E. di Auronzo
"Pelos - CP Campolongo/CP Ponte Malon"**

ESTRATTO PLANIMETRIA (DGCR14003BGL10106_00 - Plan.- Auronzo 132 kV)



Massima distanza di protezione prescritta (50 m)

DESCRIZIONE

PRESENZA DI ISOLA ECOLOGICA

Durante il sopralluogo in loco, è stata riscontrata la presenza lungo la Strada Statale 52 Carnica di una isola ecologica che, però, non è attinente a nessuna attività soggetta a controllo di prevenzione incendi.

FOTO

